

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 04/22

Bolzano, li 14/02/2022

Legge di Bilancio 2022 – Novità in materia di lavoro

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo sulle **novità** di maggiore interesse **in materia di lavoro** contenute nella Legge n. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

Le novità trattate in questa informativa sono le seguenti:

1	Novità per i datori di lavoro	2
1.1	Riforma del regime di tassazione del reddito delle persone fisiche IRPEF	2
1.1.1	Nuove aliquote e scaglioni di reddito	2
1.1.2	Detrazioni per lavoro dipendente	3
1.1.3	Trattamento integrativo	3
1.2	Riforma degli ammortizzatori sociali	3
1.3	Incentivi apprendistato duale	4
2	Novità per i lavoratori	4
2.1	Congedo di paternità obbligatorio	4
2.2	Pensione	4
2.2.1	“Quota 102”	4
2.2.2	“Opzione donna”	5
2.3	Riduzione aliquota contributiva a carico del lavoratore	5
2.4	Esonero contributivo per lavoratrici madri	5
2.5	Modifiche in materia di disoccupazione	5
2.5.1	NASpI	5
2.5.2	DIS-Coll	6

1 Novità per i datori di lavoro

1.1 Riforma del regime di tassazione del reddito delle persone fisiche IRPEF

La Legge di Bilancio 2022 introduce, a **decorrere dal periodo d'imposta 2022**, **modifiche** rilevanti al **regime di tassazione del reddito delle persone fisiche (IRPEF)**.

In particolare, la norma:

- ▶ riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
- ▶ rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
- ▶ apporta novità alla disciplina del trattamento integrativo e dispone la soppressione dell'ulteriore detrazione riconosciuta (solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021) ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.

1.1.1 Nuove aliquote e scaglioni di reddito

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, si applicano le **seguenti aliquote per scaglioni di reddito**:

Normativa fino al periodo d'imposta 2021	
Scaglioni di reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 a 28.000 euro	27%
da 28.001 a 55.000 euro	38%
da 55.001 a 75.000 euro	41%
oltre 75.001 euro	43%

Novità dal periodo d'imposta 2022	
Scaglioni di reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 a 28.000 euro	25%
da 28.001 a 50.000 euro	35%
oltre 50.001 euro	43%

Il risparmio di imposta per effetto delle modifiche è maggiore per i redditi dai 40.000 euro a 60.000 euro, con i **seguenti risparmi d'imposta**:

Ammontare reddito	Altri Redditi (imprese individuali, professionisti, Co.co.co)	Redditi da lavoro dipendente
	Risparmio di imposta (con detrazioni)	
12.000 euro	148 euro	180 euro
18.000 euro	86 euro	256 euro
24.000 euro	134 euro	98 euro
36.000 euro	400 euro	259 euro
42.000 euro	576 euro	904 euro
48.000 euro	752 euro	780 euro

60.000 euro	570 euro	570 euro
>90.000 euro	270 euro	270 euro

1.1.2 Altre detrazioni di cui art. 13 TUIR

Sono state rimodulate, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

1.1.3 Trattamento integrativo

La Legge di Bilancio 2022 conferma anche per il periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo di 100 euro mensili, ma **limitatamente** ai **titolari di reddito complessivo** non superiore a **15.000 euro** per periodo d'imposta (anziché 28.000 euro come previsto per il 2020 e il 2021). L'importo annuo della misura rimane fissato in **1.200 euro** da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione, cioè, la somma di:

- ▶ altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato,
- ▶ detrazioni per carichi di famiglia,
- ▶ detrazioni per oneri (p.e. detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa, detrazione su spese mediche, detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici),

deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.

Con riferimento, dunque, ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti. In questa ipotesi, il trattamento è riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui, determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda

Esempio

- ▶ Detrazioni spettanti 3.000 euro
- ▶ Imposta lorda 2.000 euro
- ▶ Trattamento integrativo spettante: 1.000 euro

La Legge di Bilancio 2022 dispone l'**abrogazione** dell'**ulteriore detrazione** istituita con Decreto Legge n. 3/2020 per i titolari di reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro.

1.2 Riforma degli ammortizzatori sociali

Con la Legge di Bilancio 2022, viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a suo tempo introdotto dal D.Lgs n. 148/2015 in attuazione della Riforma del c.d. Jobs Act.

Le **novità** di maggiore rilievo sono:

- ▶ la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di **tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale**;
- ▶ l'estensione dei trattamenti di **integrazione salariale** a tutte le tipologie di **apprendistato**;

- ▶ la **riduzione dell'anzianità minima di effettivo lavoro** che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della relativa domanda di concessione a **30 giorni** (90 giorni fino al 31 dicembre 2021);
- ▶ **uniformazione dell'importo massimo mensile** spettante per il periodo di integrazione salariale: l'importo è stato portato a 1.129,66 euro (prima sussistevano due scaglioni: uno di 939,88 euro e l'altro di 1.129,66 euro, entrambi legati alla retribuzione lorda mensile del lavoratore).

1.3 Incentivi apprendistato duale

Riprendendo l'analogia norma contenuta nella Legge di Bilancio 2020, poi prorogata a tutto il 2021 la Legge di Bilancio 2022 prevede che i **contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato duale) **stipulati nel corso dell'anno 2022**, da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti, godranno di uno **sggravio contributivo del 100%** con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2 Novità per i lavoratori

2.1 Congedo di paternità obbligatorio

A partire dal 2022, per i figli nati/adottati/affidati il **padre lavoratore dipendente** ha diritto a un **congedo obbligatorio** della durata di **10 giorni**, da godere anche non continuativamente nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall'ingresso in famiglia o dall'entrata in Italia del minore. La Legge di Bilancio ha reso **strutturale** tale disposizione.

Per i giorni di congedo obbligatorio del padre spetta un'indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione. L'indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale.

2.2 Pensione

2.2.1 "Quota 102"

Come noto, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il legislatore aveva introdotto la cosiddetta "Quota 100", ovvero la possibilità per i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

La Legge n. 234/2021 prevede che i suddetti requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva siano determinati in **64 anni di età** e **38 anni di contributi** per i soggetti che maturano i requisiti entro il **2022** (c.d. Quota 102).

La pensione in quota 102 (così come quella in quota 100) **non è cumulabile**, dal primo giorno di decorrenza della stessa fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, **con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad **eccezione** di quelli derivanti da **lavoro autonomo occasionale**, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

2.2.2 "Opzione donna"

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la cosiddetta opzione donna. In considerazione di ciò, per accedere alla pensione anticipata esercitando l'opzione donna le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).

2.3 Riduzione aliquota contributiva a carico del lavoratore

Una delle misure più note della Legge di Bilancio 2022 è costituita dalla riduzione dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore.

Conseguentemente, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con un **retribuzione imponibile** previdenziale mensile **non superiore a 2.692,00 euro**, beneficeranno di una **riduzione** dell'aliquota contributiva a loro carico nella misura di **0,8 punti** percentuali.

In considerazione dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Da questa misura sono **esclusi i lavoratori domestici** ed i **pensionati**.

2.4 Esonero contributivo per lavoratrici madri

In via sperimentale, per l'anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. L'esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro. La disposizione fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2.5 Modifiche in materia di disoccupazione

2.5.1 NASpI

Con decorrenza 1° gennaio 2022 si applicano le seguenti novità:

- ▶ Non trova più applicazione il requisito per poter accedere alla NASpI di possedere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
- ▶ l'indennità di disoccupazione è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non più del quarto mese di fruizione); per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione.

2.5.2 DIS-Coll

Con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la Legge di Bilancio 2022 introduce le seguenti novità per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

- ▶ riduzione dell'indennità del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese (e non più del quarto mese) di fruizione;
- ▶ erogazione mensile della DIS-COLL per un massimo di 12 mesi (in precedenza 6 mesi);
- ▶ per i periodi di fruizione della DIS-COLL viene riconosciuta una contribuzione figurativa.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  